



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 41/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 55 EVOLUTION S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
IN TECNICA DIGITALE “RETE 55”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, n. 177, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2, COMMA 1, LETT. GG),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 12/2018 - N. PROC. 94/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 12/ ANNO 2018 del 17 ottobre 2018 (prot. n. 38565 LM), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Rete 55 Evolution S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 55", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte nei programmi "Birrando" e "Scegli il vino", andati in onda in data 24, 26, 27, 28 e 30 agosto 2018, nel corso dei quali vengono effettuati continui riferimenti ad esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione, di cui vengono inquadrati locali ed insegne, nonché forniti al telespettatore indirizzi e recapiti, senza renderlo edotto della finalità promozionale delle trasmissioni.

2. Deduzioni della società

La società Rete 55 Evolution S.p.A. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 12/ ANNO 2018 del 17 ottobre 2018 risulta notificato in pari data - con nota del 9 novembre 2018, inviata tramite PEC, ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione rappresentando quanto segue:

- le produzioni "Birrando" e "Scegli il vino", sono inserite in un ciclo di programmi a carattere informativo e culturale curati dall'emittente "Rete 55". Le trattorie osterie e locali presentati, nei quali si possono degustare, con i giusti abbinamenti di birra o di vino, specialità del territorio lombardo e non solo, rappresentano il *focus* delle trasmissioni, affidate a conduttori scelti dalla produzione, che interagiscono in un *talk show* con enologi e chef, non tanto per esaltare gli esercizi commerciali ospitanti, ma per informare i telespettatori sulle caratteristiche organolettiche degli alimenti in funzione dei migliori abbinamenti enogastronomici. La qualità delle materie prime offerte non è mai decantata con finalità promozionali del prodotto o del servizio di ristorazione e non può trarre in inganno il pubblico sulla natura delle trasmissioni, connotate da un marcato carattere informativo e culturale;
- con riferimento alle puntate del programma "Birrando" oggetto di monitoraggio da parte del CO.RE.COM. Lombardia, si osserva che l'esercizio commerciale denominato "Locanda Triskele" non ha stipulato con l'emittente alcun contratto pubblicitario e non ha versato altra forma di compenso per l'effettuazione delle riprese né la società Rete 55 Evolution S.p.A. ha percepito alcuna forma di compenso o di pagamento da parte dei produttori delle birre analizzate nel corso della trasmissione;
- nella puntata del programma "Birrando" del 26 agosto 2018 e nelle puntate della trasmissione "Scegli il vino" dei giorni 24, 25, 26, 28 e 30 agosto 2018, i tecnici di produzione hanno inserito in sovrimpressione l'avviso per i telespettatori recante la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dicitura “*inserimento di prodotti a fini promozionali*” e pertanto non può ravvisarsi violazione della normativa in materia di comunicazioni commerciali audiovisive;

- se, come è stato sostenuto nell’atto di contestazione per il caso in esame, parlare delle qualità di un dato vino o dell’eccellenza di un locale integra la fattispecie della “*pubblicità*”, risulterebbe illegittima la trasmissione della maggior parte dei programmi di natura enogastronomica che da anni affollano anche le reti televisive in ambito nazionale;
- l’atto di contestazione nei confronti della società Rete 55 Evolution S.p.A. risulta contrario ai principi guida del CO.RE.COM. Lombardia, la cui azione, dovrebbe essere tesa alla valorizzazione ed esaltazione del territorio regionale con le sue peculiarità e pertanto a stimolare la produzione di trasmissioni che esaltano la territorialità e i prodotti tipici lombardi.

Nel corso dell’audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 20 novembre 2018 contestualmente all’accesso agli atti - la società Rete 55 Evolution S.p.A., ha sostanzialmente ribadito quanto rappresentato con la citata nota del 9 novembre 2018, sottolineando che non esiste un rapporto contrattuale legato alla comunicazione commerciale audiovisiva con i due esercizi commerciali oggetto della contestazione e che il vantaggio economico per l’emittente deriva dalla pubblicità in onda prima, durante e dopo le trasmissioni.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 63 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione. Riguardo alle giustificazioni addotte dalla società Rete 55 Evolution S.p.A., il citato CO.RE.COM., ha osservato quanto segue:

- il carattere promozionale delle trasmissioni, evidentemente riferito agli esercizi commerciali “*Locanda Triskele*”, “*Ristorante Teatro*” e agli altri locali rappresentati nelle puntate della trasmissione “*Scegli il vino*” oggetto di contestazione, si evince chiaramente laddove viene fornito l’indirizzo completo di detti locali nonché sovrimpresso sul teleschermo, come nel caso della trasmissione “*Birrando*”, il nome ed il marchio del locale “*Locanda Triskele*” per l’intera durata del programma;
- nelle trasmissioni prese in considerazione, la presenza sullo schermo dei riferimenti delle aziende presentate, nonché l’inquadratura dei locali in cui è svolta l’attività di ristorazione, induce a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta, che consiste nella presenza artificiosa e non funzionale, in sovrimpressione o sullo schermo televisivo, di elementi diretti a promuovere la fornitura di beni o servizi; conferma del carattere occulto della pubblicità può trovarsi anche nel fatto che l’inserimento di tali elementi, non è giustificabile in ragione delle specifiche esigenze narrative dei programmi in questione, mentre la diffusione delle immagini delle strutture, il continuo riferimento alla qualità dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prodotti offerti e l'indicazione dell'ubicazione dei locali, trova esclusiva giustificazione nella finalità promozionale delle trasmissioni mandate in onda;

- se è vero che dalle risultanze della documentazione in atti non è possibile determinare un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà di determinate attività commerciali mediante la presentazione dei loro prodotti, esercizi, marchi e segni distintivi in genere; in particolare, tali elementi presuntivi si rinvenivano sia nel formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame, caratterizzato dalla presenza di nome e marchio degli esercizi commerciali in parola, sia nel ricorso, da parte del conduttore e degli altri partecipanti alle trasmissioni, ad un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi, reiterati, riferiti ai locali (*"Locanda Triskele"*, *"Ristorante Teatro"* ed altri) rappresentati nelle varie puntate dei programmi *"Birrando"* e *"Scegli il vino"* e ai prodotti da essi offerti;
- quanto all'inserimento in sovrimpressionazione dell'avviso per i telespettatori recante la dicitura *"inserimento di prodotti a fini promozionali"*, oltre a rilevare che tale indicazione è presente solo in alcune puntate dei programmi oggetto di contestazione, va chiarito che la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. gg), e all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, accertata con il citato provvedimento n. 12/ANNO 2018, si riferisce alla promozione degli esercizi commerciali nei quali sono ambientati gli episodi di *"Birrando"* e *"Scegli il vino"* oggetto di monitoraggio e non riguarda i prodotti (specifiche marche di vini o birre) che vengono di volta in volta rappresentati nel corso delle trasmissioni prese in esame;
- in riferimento all'asserita contrarietà dell'atto di contestazione ai principi guida della valorizzazione del territorio, si osserva che specifico compito del CO.RE.COM. Lombardia è il controllo sull'osservanza della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva da parte delle emittenti in ambito locale e che l'azione del Comitato è orientata ad incoraggiare, nei limiti delle proprie competenze, la promozione del territorio lombardo laddove effettuata nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

In proposito, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato, tenuto altresì conto che quanto evidenziato dalla società Rete 55 Evolution S.p.A. non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore, che nel caso di specie prevedono che le comunicazioni commerciali audiovisive siano prontamente riconoscibili come tali e proibiscono le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

RILEVATO che per mero errore materiale nell'atto CONTESTAZIONE N. 12/ANNO 2018 del 17 ottobre 2018, viene indicata la presunta violazione delle disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmissioni “Birrando” e “Scegli il vino”, limitatamente alle giornate del 24, 26, 27, 28 e 30 agosto 2018, mentre dalle premesse dello stesso atto e dalla tabella ad esso allegata, recante gli esiti del monitoraggio effettuato dal CO.RE.COM. Lombardia sulle trasmissioni mandate in onda dall'emittente “Rete 55”, risulta che la contestazione è riferita anche alla puntata del programma “Scegli il vino” mandata in onda dalla medesima emittente nella giornata del 25 agosto 2018;

CONSIDERATO che nel corso dei programmi “Birrando” e “Scegli il vino” mandati in onda dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete 55” in data 24, 25, 26, 27, 28 e 30 agosto 2018 si assiste alla presentazione orale e visiva di attività, prodotti e servizi, offerti da aziende operanti a livello locale nel settore della ristorazione, accompagnata da nome, marchio e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale dei programmi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che proibiscono la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “Rete 55” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Rete 55 Evolution S.p.A., relativo all'anno 2017 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n 177, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate sottoposte a monitoraggio (24, 25, 26, 27, 28, e 30 agosto 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rete 55 Evolution S.p.A., con sede legale in Gornate Olona (VA), via delle Industrie s.n.c., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 55", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

legge n. 689/81, la somma di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 41/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 41/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi